

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "HOME FINE HOUSE" Edizione ITA-10-2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione All Risks, che tutela il patrimonio e l'Assicurato, a causa di danni verificatisi presso la sua abitazione o a terzi sotto la sua responsabilità.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- ✓ Garanzie sempre operanti

L'Assicuratore indennizza i danni materiali in formula all Risks il Fabbricato, i Parchi e i giardini, gli Elementi architettonici di pregio, il Contenuto, gli Oggetti d'arte e d'antiquariato, i Preziosi e la Responsabilità Civile.

- ✓ La sezione B Parchi e giardini e la sezione C Elementi architettonici di pregio possono essere selezionate solo qual'ora sia stata attivata anche la sezione A Fabbricato
- ✓ Garanzie Opzionali:
Terremoto, inondazioni e alluvioni.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. Ogni Sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, incluse le singole "Esclusioni".

- ✗ Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

Sezione Fabbricato/Parchi Giardini/Elementi Architettonici di pregio:

- ✓ Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria
- ✓ Costi per la rimozione di neve e ghiaccio
- ✓ Danni indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate
- ✓ I Danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Sezione Contenuto Generico.

- ✓ pulizia, riparazione, ristrutturazione, Restauro o qualsiasi procedimento simile.
- ✓ il Deprezzamento;

Sezione Oggetti d'Arte e antiquariato.

- ✓ Perdite o danni a meccanismi, apparati elettronici dovuti a usura.
- ✓ Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di transito e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro

Sezione Preziosi effetti personali e guardaroba.

- ✓ Perdite e/o i danni ai Preziosi ed Effetti personali lasciati incustoditi nel mondo intero in luoghi quali casa, ufficio, camera di albergo o motel, salvo quando riposti in cassaforte o in presenza della opzione "Fuori cassaforte in casa" sul Modulo di Polizza

Sezione Responsabilità civile.

- ✓ Trasmissione di una malattia infettiva o di un virus, sindrome o malattia.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nel Modulo di Polizza e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti alla copertura?”.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale, in tutto il mondo ad eccezione dei paesi ove sussistono atti di guerra ed insurrezione popolare. A maggior precisazione si precisa che L'Assicuratore non è obbligato alla copertura ed a pagamento di alcun danno o a fornire alcun beneficio qualora si esponga l'Assicuratore a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

Per quanto riguarda la garanzia RCT vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada. La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

La RCT/RCO è limitata all'Italia.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?”



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nel Modulo di Polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuale. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.

Il contratto cessa in ogni caso, alla sua normale scadenza, se operante il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviare con almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale, così impedendone il tacito rinnovo, se previsto.

Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Multi Line
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: "Home Fine House"

Data di ultimo aggiornamento: ITA-10-2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

<p>HOME</p>	<p>HOME FINE HOUSE è un contratto di assicurazione che offre una copertura "allrisk", mediante il quale Liberty Insurance Global Group SE si obbliga a indennizzare i danni subiti dai beni assicurati – valutati secondo i criteri delle singole Sezioni: A) "Fabbricati", B) "Parchi e Giardini", C) "Elementi architettonici di pregio", D) "Contenuto generico", E "Oggetti d'arte e antiquariato", F) Preziosi, ed a fornire le coperture supplementari nonché a rimborsare le Spese accessorie conseguenti a un sinistro indennizzabile, elencate in ciascuna di queste Sezioni.</p> <p>La sez. B può essere selezionata solo qualora sia stata attivata anche la SEZIONE A – FABBRICATO all'interno del Modulo di polizza e sarà operante qualora siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di Indennizzo nello stesso Modulo di Polizza.</p> <p>L'assicuratore si obbliga altresì a indennizzare la responsabilità civile dell'Assicurato secondo quanto stabilito dalla Sezione G) "RCT/O".</p>
<p>Responsabilità civile verso terzi</p>	<p>Oggetto dell'assicurazione</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita privata e che si verifichino nel corso del periodo di Assicurazione.</p> <p>L'Assicurazione nei limite del massimale assicurato vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> al Contraente ed alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge; ai familiari del Contraente, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione del Contraente, da fatto loro proprio; a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza. <p>L'assicurazione vale a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i danni che si verifichino in relazione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria anche se non indicata nell'Allegato 1, e/o temporanea del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede (per intero o per la quota spettante) site nel territorio italiano, da parte dei figli studenti; lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola, conformemente agli obblighi previsti dalla Legge per l'esecuzione degli stessi; caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti; danni da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna; attività domestiche, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia; scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici; intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande preparati e somministrati dall'Assicurato; scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico; proprietà ed uso di biciclette e velocipedi a pedalata assistita, aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada, anche da parte degli addetti ai servizi domestici; responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali ed anche se non in regola - baby sitter nonché "ragazze alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. L'Assicuratore copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi; responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a

- persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 13) responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;
 - 14) proprietà, possesso, detenzione e/o uso di animali domestici e da cortile, nonché cavalli e di altri animali da sella anche se temporaneamente affidati a Terzi; la responsabilità si intende altresì estesa agli animali esotici o pericolosi purché vengano rispettate le disposizioni emanate dalle autorità in relazione alla detenzione di tali animali.
 - 15) attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;
 - 16) proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché windsurf;
 - 17) proprietà e/o conduzione di impianti ed attrezzature sportive ad uso privato quali ad esempio piscine, campi da tennis o da gioco purché pertinenti le dimore del Contraente;
 - 18) proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
 - 19) pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
 - 20) pratica di campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
 - 21) partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 16);
 - 22) attività diverse ovvero: partecipazione del Contraente e/o del coniuge, quali genitori, alle attività scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
 - 23) danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, con il limite massimo per anno e per sinistro indicato nella Scheda di polizza - Allegato 1; Tale estensione si intende prestata in eccesso ad eventuali analoghe coperture assicurative prestate su polizza incendio in corso con gli Assicurati;
 - 24) danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori ed a loro insaputa, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso.

Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori lavoro - (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile degli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti ed ai lavoratori parasubordinati, di cui al D. Lgs. n. 38/2000, addetti ai servizi domestici.

La garanzia si intende valida sia per i danni eccedenti le indennità di legge sia le azioni di regresso esperite dall'INPS e dagli altri enti previdenziali incaricati.

La presente estensione viene prestata fino alla concorrenza complessiva del massimale e con la franchigia per persona infortunata indicati nell'Allegato 1.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente "more uxorio", i figli, i genitori degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- tutti coloro la cui responsabilità è già coperta dalla presente assicurazione
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 11 dell'art. 3.1

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- 1) subiti da tutti coloro la cui responsabilità è già coperta da altra assicurazione;
- 2) subiti dal coniuge, e/o dal convivente more-uxorio, da figli e genitori e dalle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;
- 3) subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto

- punto 1), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilito ai punti 11) dell'art.3.1;
- 4) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 11) e 12) dell'art. 3.1;
 - 5) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
 - 6) alle cose ed animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
 - 7) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 20) e 23) dell'art.3.1;
 - 8) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 16), 21) e 24) dell'art.3.1;
 - 9) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - 10) dalla proprietà ed uso di esplosivi;
 - 11) derivanti dall'attività venatoria;
 - 12) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere;
 - 13) di cui ai punto 24) dell'art.3.1 in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge n.990 del 14.12.1969 e successive modificazioni su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati;
 - 14) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6;
 - 15) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate;
 - 16) causati dall'uso di droni;
 - 17) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di maneggi.

Danni all'ambiente

Sono esclusi i danni non accidentali di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La garanzia è prestata nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

S'intendono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare e/o limitare le conseguenze del sinistro entro il limite e con la franchigia indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

Abitazioni Locate a Terzi (condizione operante quando l'assicurazione è riferita ad abitazione locata a terzi - espressamente indicate in polizza)

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio di fabbricati, i parchi e giardini, (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al Locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.

Inoltre, a deroga di quanto previsto dall'Art. 3.1 punto 1) delle Condizioni Generali di Responsabilità civile, il contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro ed inoltre, l'Assicuratore rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Assicuratore assume, fino all'ultimo grado di giudizio la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico dell'Assicuratore soltanto se da lui preventivamente autorizzate.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Terremoto	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.
Alluvioni e Inondazioni	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate in ogni singola partita assicurata alle sezioni A,C,D,E,F,G "Esclusioni" nonché nella specifica sezione ESCLUSIONI AGGIUNTIVE.

Sez. A Fabbricato	<p>Esclusioni</p> <p>Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente.</p> <p>Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione; b) tarne, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere; c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni; d) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati; e) inquinamento o contaminazione; f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente; g) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi; h) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria; i) Perdita o danno causato da perdite idriche da: <ul style="list-style-type: none"> - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'Assicurato non è occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni; j) piscine. k) Perdita o danno causato da cedimento, sollevamento del terreno o franamento: <ul style="list-style-type: none"> - a serbatoi domestici, piscine, terrazze, cortili, campi da tennis, passi carrai, marciapiedi, muri, cancelli, siepi e recinzioni, l) Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale; m) Congelamento di grondaie e tubature esterne; n) Costi per la rimozione di neve e ghiaccio o) Perdita o danno mentre l'Abitazione è in costruzione p) causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili; q) causati da o dovuti a dolo di familiari od affini se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato, o di persone del cui operato essi debbano rispondere; r) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni sono ricompresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro e sempreché egli stesso non agisca in rivalsa contro
--------------------------	--

	<p>di essi.</p> <p>s) indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;</p> <p>Verificatisi in occasione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; 2. frane, valanghe e slavine; 3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta; 4. inondazioni e alluvioni; 5. terremoti.
<p>Sez. C Elementi architettonici di pregio</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione; b) tarme, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni; d) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati; e) inquinamento o contaminazione; f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente. g) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi. h) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria. i) Perdita o danno causato da perdite idriche da: <ol style="list-style-type: none"> a. serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'assicurato Non è occupata, a meno che l'assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni; j) Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale. m) agli oggetti d'arte ed agli elementi architettonici causati da o dovuti ad operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
<p>Sez. D Contenuto generico</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, , normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione; b) Tarme, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti ed animali nocivi in genere; c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile; d) pulizia, riparazione, ristrutturazione, Restauro o qualsiasi procedimento simile; e) inquinamento o contaminazione; f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente; g) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi; h) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria; i) Vizi intrinseci od occulti, mancata manutenzione, difetti esistenti all'atto di stipula del presente contratto;

	<p>j) Perdita o danno causato da perdite idriche da serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'Abitazione dell'Assicurato non è Occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'Abitazione riscaldata o a meno che l'Assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;</p> <p>k) Quad, motociclette o golf buggy durante l'uso;</p> <p>l) Barche a remi, natanti da deriva o tavole a vela durante l'uso;</p> <p>m) Perdita o danno a un oggetto trasportato, a meno che non sia adeguatamente imballato e protetto considerate la natura dell'oggetto e le modalità di trasporto;</p> <p>n) Beni personali dei visitatori e del personale domestico assicurati altrove;</p> <p>o) il Deprezzamento;</p> <p>p) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; b. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; c. armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; d. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; e. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. <p>Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.</p> <p>q) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;</p> <p>r) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue funzioni, salvo per il limite e l'estensione territoriale indicati nel Modulo di Polizza;</p>
<p>Sez. E Oggetti d'arte e antiquariato</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento; b) Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere; c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile quale anche la rottura degli impianti atti a mantenere costante la temperatura; d) Operazioni di Restauro, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili; e) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; f) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; g) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; h) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella

	<p>presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; j) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettronici dovuti a usura; k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali; l) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di transito e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro.
<p>Sez. F Preziosi</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono escluse perdite o danni causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento; b) Tarme, parassiti, batteri, insetti ed animali nocivi in genere; c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano non siano causati da tempesta, gelo, Incendio o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile d) Operazioni di Restauro, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili e) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti da: f) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; g) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; h) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; i) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; j) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.

	<p>l) Perdite e/o i danni ai Preziosi ed Effetti personali lasciati incustoditi nel mondo intero in luoghi quali casa, ufficio, camera di albergo o motel, salvo quando riposti in cassaforte o in presenza della opzione “Fuori cassaforte in casa” sul Modulo di Polizza</p> <p>m) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue mansioni, e secondo il limite e l'estensione territoriale indicati nel Modulo di polizza.</p>
Sez. G RCT/O	<p>Esclusioni Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente. Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:</p> <p>a) Rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni;</p> <p>b) Furto;</p> <p>c) Detenzione ed impiego di esplosivi;</p> <p>d) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>e) Responsabilità assunte da un Assicurato tramite contratti o accordi, a meno che la responsabilità civile per suddetti danni sarebbe stata sussistente in capo all'Assicurato anche in assenza di detti contratti o accordi;</p> <p>f) Esercizio della sua professione o attività imprenditoriale diversa da quella di locatore del fabbricato o di parte di esso;</p> <p>g) Pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei, sport estremi in generale e attività aeree in genere;</p> <p>h) Trasmissione di una malattia infettiva o di un virus, sindrome o malattia;</p> <p>i) Connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);</p> <p>j) Conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri;</p> <p>k) Verificatisi in occasione di Atti di terrorismo o sabotaggio.</p> <p>l) Proprietà/conduzione di fabbricati o immobili diversi da quelli assicurati a termini della sezione A – FABBRICATI</p> <p>m) Proprietà ed uso di unità da diporto a motore ivi compresi scooter e moto d'acqua, ovvero unità da diporto non a motore di lunghezza superiore a 3,5m fatte salve le imbarcazioni a remi.</p> <p>n) con riferimento alla sola RCO, i danni occorsi al di fuori dell'Abitazione.</p> <p>o) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate</p>



Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate nel **Modulo di polizza** e mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in **grassetto** e **con altro colore**.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

Sez. B Parchi e Giardini	Forma dell'assicurazione La garanzia di cui alla presente SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, nella forma Valore Intero o Primo Rischio Assoluto, esclusivamente per danni direttamente e indirettamente causati da:
---------------------------------	---

	Incendio Fulmini <ul style="list-style-type: none"> • Collisioni o Impatti • Esplosione e scoppio • Atti vandalici • Atti dolosi • Furto • Danni da franamento e smottamento • Fenomeni atmosferici
Sez. D Contenuto	La base dell'indennizzo per il contenuto equivale al Valore a nuovo. Tuttavia, per quei beni resi obsoleti o inutilizzabili per l'impiego cui erano inizialmente adibiti, a causa delle condizioni in cui versavano prima del sinistro, l'Assicuratore risponderà dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata di cui al Modulo di Polizza sulla base del valore commerciale. Per valore commerciale si intende l'ammontare minore scelto tra quelli sottostanti: costo di rimpiazzo, detratto il deprezzamento; costo di riparazione.

Prospetto di polizza

SEZIONE A) FABBRICATI	
Franchigia sempre operante	Da quantificare
Coperture supplementari	
Strutture permanenti	Fino a € 15.000,00=
Ricerca e riparazione guasti	Fino a € 10.000,00=
Guasti elettrici	Fino a € 10.000,00=
Sostituzione di serrature	Fino a € 3.000,00=
Spese di alloggio provvisorio	Fino a 24 mesi dalla data del sinistro
Perdita Pigioni	Fino a 24 mesi dalla data del sinistro
Spese di demolizione e sgombero	Fino al 15% della somma riportata alla sez. A Fabbricato
Onorari tecnici	Fino al 25% della somma riportata alla sez. A Fabbricato
Perdita patrimoniale per fuoriuscita d'acqua	Fino ad € 5.000,00=
Guasti causati dai ladri	Fino ad € 12.500,00=
Terreno	Fino al 10% della somma riportata alla sez. A Fabbricato

SEZIONE B) PARCHI E GIARDINI	
Franchigia sempre operante	€ 2.000,00=
Spese di riprogettazione	Fino al 25% della somma riportata alla sez. B Parchi e Giardini
Danni al giardino	Fino a € 2.500,00= per singolo elemento vegetale

SEZIONE C) ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	
Limite massimo di indennizzo per sinistro, per anno sopra i beni in appresso descritti e con i sotto limiti di indennizzo precisati:	Da quantificare
Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, con l'esclusione di intonaci monocromi,	limite di indennizzo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, specchi, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi e inamovibili	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Dipinti su tela o su tavola (sovrapposte) inseriti in elementi strutturali o in apparati decorativi	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), soffittature a cassettoni decorati o scolpiti	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Elementi architettonici quali: scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Inferriate, parapetti, ringhiere e cancellate artistiche	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00)

Porte e portali di legno intarsiato o scolpite ad intaglio, di bronzo, o dipinte con scene figurative o decorative di particolare pregio artistico, vetrate artistiche	per ogni metro quadrato di superficie danneggiata limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Tessuti e carte da parati antiche	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Sculture a tutto tondo (busti, figure intere)	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Arredi se non in elenco (divani, sedie e poltrone "en pendant" con la decorazione della sala) sculture, specchiere	limite di indennizzo di euro 1.000,00 (euro mille,00) per ogni metro quadrato di superficie danneggiata
Sopra spese sostenute per, trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento e quant'altro di inerente nonché per le analisi di laboratorio, resesi necessarie per le operazioni di restauro.	Euro 50.000,00 (euro cinquantamila,00)

SEZIONE D) CONTENUTO GENERICO

Franchigia sempre operante	Da quantificare
Articoli placcati in oro o argento	Fino a € 6.500,00=
Articoli da esterno	Fino a € 10.000,00=
Beni personali di visitatori e personale domestico	Fino a € 2.500,00=
Documenti personali e dati informatici	Fino a € 1.500,00=
Tendoni noleggiati	Fino a € 10.000,00=
Vivande refrigerate	Fino a € 10.000,00=
Spese di sgombero	Fino al 15% della somma riportata alla sez. D Contenuto generico

SEZIONE E) OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

Nel caso di assicurazione a P.R.A.	Sottolimito per singola opera € 150.000,00=
Opere presso laboratori di restauro e cornici	Fino a € 250.000,00=
Opere presso terzi in occasione di mostre ed esposizioni temporanee	Fino a € 250.000,00=
Trasporti effettuati all'interno delle ubicazioni elencate nel modulo di polizza	Fino a € 150.000,00=
Nuove acquisizioni	Fino al 15% della somma riportata alla sez. E Oggetti d'arte e Antiquariato

SEZIONE F) PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA

PREZIOSI	
Nel caso di assicurazione a P.R.A.	Sottolimito per singolo oggetto € 25.000,00=
Preziosi in Cassa forte presso l'abitazione	Da quantificare
Preziosi in Caveaux di Banca	Da quantificare
Preziosi ovunque riposti in aggregato	Da quantificare
Scippo rapina in aggregato:	Da quantificare
Limite d'indennizzo per coppie e serie non elencate	Fino a € 15.000,00=
Nuove acquisizioni	Fino al 10% della somma riportata alla sez. F Preziosi effetti personali e guardaroba
EFFETTI PERSONALI	
	Fino a € 5.000,00= per sinistro
GUARDAROBA	
	Fino a € 15.000,00= per sinistro

SEZIONE G) RCT/O

RESPONSABILITA' CIVILE verso Terzi	Massimale per sinistro
Nel caso di assicurazione a P.R.A.	Da quantificare
RISCHI INCLUSI Sez. RCT	
SOTTOLIMITO	
Danni da sospensione ed interruzione di esercizio	10% del Massimale di Polizza per sinistro e per anno

	assicurativo
Danni da incendio	20% del Massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo
Danni ad impianti e condutture sotterranee	€ 25.000 per sinistro e per anno assicurativo
RESPONSABILITA' CIVILE verso Prestatori di Lavoro	Massimale per sinistro
	€ 500.000,00=
Sottolimito per Prestatore di Lavoro	€ 500.000,00=
GARANZIE COMPLEMENTARI Sez. RCT / RCO	SOTTOLIMITE
Proprietà e conduzione dei Fabbricati	Massimale RCT per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali	€ 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo
Committenza lavori	Massimale RCT per sinistro e per anno assicurativo

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI INDENNIZZO

Alla presente assicurazione si applicano le seguenti franchigie/scoperti:

Garanzia RCT - Responsabilità Civile verso Terzi	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=
Garanzia RCO - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	Franchigia fissa € 500,00= per ogni persona infortunata
Danni da sospensione ed interruzione di esercizio	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=
Danni da incendio	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=

GARANZIE COMPLEMENTARI Sez. RCT / RCO	FRANCHIGIA
Proprietà e conduzione dei Fabbricati	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=
Malattie professionali	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=
Committenza lavori	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00=



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
 Fax +39 02 2626 0935
 sinistri.lsm@legalmail.it

Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del

	<p>sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.</p> <p>Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizza ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;</p> <p>Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.</p> <p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.
Sospensione	Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza. Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita dei beni e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Home Fine House è un prodotto con formula "All risks" rivolto a privati ed assicura l'abitazione e la famiglia.	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%.</p> <p>Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:</p> <p>Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081</p>

	<p>Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p> <p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**CONDIZIONI GENERALI e
ADDIZIONALI DI
ASSICURAZIONE**

EDIZIONE 2020

HOME FINE HOUSE



Liberty
Specialty Markets

We insure. You prosper.

DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale con il significato loro attribuito dagli Assicuratori. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere grassetto nelle Sezioni di polizza.

Abitazione	Il fabbricato sito all'indirizzo indicato nella scheda informativa dell'Assicurato, e relative pertinenze
Altre strutture permanenti	Ogni dipendenza intesa come costruzione edile o impianto fisso formante parte integrante di un' Abitazione assicurata, purché fisicamente separata dal corpo del Fabbricato principale.
Articoli da esterno	Mobili da giardino, ornamenti statue ed altri oggetti simili e che normalmente vengono lasciati all'aperto
Assicurato	La persona indicata come Assicurato nella scheda informativa e tutti i membri permanenti del nucleo familiare dell'Assicurato, compreso il personale domestico che vive nell'Abitazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Atti di terrorismo	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.
Broker	Quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione, riconosciuto dagli Assicuratori.
Contenuto generico	<p>Articoli per la casa, arredamenti, hi-fi, cine-foto-ottica, e beni personali in genere (compresi i beni personali dei membri permanenti della famiglia dell'Assicurato mentre studiano lontano dall'Abitazione), i quali appartengono all'Assicurato o di cui l'Assicurato è legalmente responsabile.</p> <p>Nel Contenuto generico non sono incluse le seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i beni garantiti dalle Sezioni E, F, H e di cui alle definizioni di polizza Oggetti d'Arte, Preziosi, Effetti personali, Guardaroba • qualsiasi oggetto utilizzato per qualsiasi attività commerciale, fatta eccezione per le apparecchiature da ufficio utilizzate nell'Abitazione; • veicoli omologati per l'uso su strada e i relativi accessori; • eventuali altri veicoli motorizzati, e relativi accessori, diversi da quad, motociclette di cilindrata inferiore a 51 cc, golf buggy, attrezzature per giardinaggio domestico e sedie a rotelle; • caravan; • rimorchi, fatta eccezione per rimorchi e box per cavalli non motorizzati di lunghezza non superiore a 4,57 m; • natanti diversi da barche a remi e gommoni di lunghezza non superiore a 3,66 m, compresi i relativi accessori, e tavole a vela;

	<ul style="list-style-type: none"> • aeromobili; • dati elettronici; • animali, piante o alberi; • terra o acqua. <p>Qualora la copertura non venga prestata per il Fabbricato, si intendono compresi inoltre, parquet, moquette, tappezzerie e tinteggiature, antenne televisive, radio e satellitari, nonché impianti di prevenzione e di allarme.</p>
Danni materiali	Qualsiasi distruzione, danneggiamento, scomparsa, perdita di una cosa o di una sostanza componente materiale del bene assicurato.
Dati elettronici/file personali	Si intende qualunque informazione, registrazione o dato memorizzato su supporto informatico danneggiato da un Sinistro coperto dal presente contratto.
Deprezzamento	Il decremento del valore dei beni assicurati in seguito a Sinistro coperto da garanzia.
Effetti personali	Denaro contante, carte di credito/ debito, bancomat, valori bollati, titoli di credito in genere; documenti personali, biglietti di viaggio.
Elementi architettonici di pregio	Affreschi, dipinti murali, boiserie, bassorilievi e simili inseriti o meno in elementi strutturali, soffittature a cassettoni, stucchi, tessuti e carte da parati antiche, vetrate artistiche, mosaici, balaustre, inferriate, parapetti e cancellate in ferro battuto, scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne, capitelli, caminetti, cancelli, porte e portali sculture e pavimenti marmorei, ad intarsio ligneo o maioliche, nonché fregi ed elementi architettonici di varia foggia, in metallo o dorature.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato	<p>Qualsiasi struttura permanente utilizzata per fini domestici all'interno del terreno dell'Abitazione dell'Assicurato, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissi e infissi; • ascensori; • serbatoi fissi di combustibile per uso domestico; • piscine; • cavi e tubi di servizio sotterranei, fognature e canali di scolo; • terrazze, cortili, campi da tennis, vialetti e sentieri; • muri, porte, cancelli, siepi e recinzioni; • antenne radiotelevisive, parabole satellitari, relativi accessori e piloni; <p>il tutto presente all'indirizzo indicato nella scheda informativa e che appartiene all'Assicurato o di cui l'Assicurato è legalmente responsabile. Non sono inclusi nei fabbricati:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. qualsiasi struttura, o parte di una struttura, utilizzata per attività commerciali diverse dal lavoro d'ufficio o dall'agricoltura/allevamento casuale effettuati dall'Assicurato o per suo conto; 2. piante o alberi, diverso dalle siepi*; 3. terra o acqua. <p>* La copertura per il giardino dell'Assicurato nella Sezione B include la copertura per piante e alberi.</p>
Familiari conviventi	Qualsiasi parente e/o persona fisica che risieda abitualmente a casa dell'Assicurato.
Franchigia	L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata che viene detratto dall'importo indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato. Laddove siano previsti limiti di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia, dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di Indennizzo.
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene con la finalità di trarne profitto per sé o per altri.
Guardaroba	Bagagli, abbigliamento e altri accessori solitamente indossati dalla persona quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: borse, pellicce.
Incendio	Combustione di cose materiali al di fuori d'appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
Indennizzo	Somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
Infissi e arredi fissi	<p>Tutti gli oggetti fissi che costituiscono parte della struttura dell'Abitazione dell'Assicurato, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decorazioni, tra cui carta da parati, pitture murali e stencil; • bagni in muratura; • cucine in muratura; • pavimentazioni.
Migliorie apportate dall'inquilino	I miglioramenti apportati dall'Assicurato a Infissi e arredi fissi compresi gli elementi architettonici di pregio e a qualsiasi antenna radiotelevisiva, antenna parabolica e relativi accessori e piloni, che appartengono all'Assicurato o di cui l'Assicurato è legalmente responsabile. Questo vale qualora l'Assicurato non possieda o non abbia il dovere di assicurare i Fabbricati.
Non occupato	Abitazione in cui nessuno ha vissuto per almeno 60 giorni consecutivi ovvero abitazione non contenete mobilio e arredi sufficienti a vivere normalmente.

Oggetti d'arte e antiquariato	Quadri, dipinti, disegni, acqueforti, stampe, fotografie, libri, manoscritti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, tappeti, sculture, armi e armature, (collezioni numismatiche e di valori bollati) mobilio, arredi e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato; nonché oggetti fragili, intesi quelli in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
Oggetti fragili	Oggetti di vetro, ceramica, porcellana, terracotta, nonché di altri materiali che per natura/tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
Parchi e Giardini	Terreni annessi e di pertinenza del Fabbricato delimitati da confini fisici
Periodo di Assicurazione	L'arco temporale di validità del presente contratto di Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Preziosi	Gioielli, orologi da polso e da tasca, oggetti d'oro e platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura e preziosi in genere.
Primo Rischio Assoluto	Forma di copertura assicurativa che prevede il risarcimento di danni e perdite da parte della Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore attribuito ai beni assicurati. Non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Rapina	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Restauro	Interventi effettuati da personale specializzato per ripristinare, riparare o conservare i beni assicurati a seguito di un danno. Per personale specializzato si intende il restauratore di beni culturali che sia in possesso di diploma rilasciato da Istituto centrale per il restauro, ovvero da Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma o l'Opificio delle Pietre dure di Firenze, oppure di diploma di una scuola statale regionale e che eserciti la professione di restauratore da almeno quattro anni.
Scoperto	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sull'Indennizzo o sul risarcimento liquidabile a termini di polizza che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino deflagrare di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non causato da esplosione.
Sinistro	Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Stima accettata	Il valore dei beni che ai fini dell'Assicurazione risulti da perizie di stima a mano del Broker e/o dell'Assicurato.
Territorio italiano	Il territorio compreso entro i confini della Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Valore a nuovo	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Fabbricato, il costo necessario per riparare, sostituire o ricostruire l'abitazione o qualsiasi altra struttura fissa, nella medesima ubicazione, avvalendosi del medesimo progetto, della medesima qualità dei materiali e delle medesime maestranze impiegate prima del Sinistro, fino al limite della somma assicurata indicata nel Modulo di polizza; - per il Contenuto generico l'ammontare minore fra quelli di seguito menzionati, fino alla concorrenza della somma assicurata di cui al Modulo di polizza : <ul style="list-style-type: none"> a) costo di rimpiazzo con cose nuove o equivalenti per uso e qualità, senza alcuna detrazione a titolo di deprezzamento; b) costo di riparazione.
Valore dichiarato	Il Valore dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi l'onere della prova di detto valore in caso di Sinistro.
Valore Intero	Forma di Assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore dei beni stessi.
Collezione di Vini	Collezione formata da vini che per le loro peculiarità organolettiche, attraverso la conservazione e l'invecchiamento in bottiglia o barile, acquistano caratteristiche positive tali da accrescerne il valore.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

Art. 17 Estensione territoriale

L'assicurazione vale, in tutto il mondo ad eccezione dei paesi ove sussistono atti di guerra ed insurrezione popolare. A maggior precisazione si precisa che L'Assicuratore non è obbligato alla copertura ed al pagamento di alcun danno o a fornire alcun beneficio qualora si espongano l'Assicuratore a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America

Data	L'Assicurato/Contraente
------	-------------------------

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente;

L'Assicurato/Contraente

Sezione A - Fabbricati

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE A) FABBRICATI

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nel **Modulo di Polizza** e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nello stesso **Modulo di Polizza**.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati ai Fabbricati assicurati, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE A – FABBRICATO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel **Modulo di polizza**, nella forma **Primo Rischio Assoluto** senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

La base dell'**Indennizzo** per **Fabbricati** equivale al **Valore a nuovo**, ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione delle sole parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area. **Tale importo verrà indennizzato fino al limite massimo della somma assicurata indicata nel Modulo di polizza.**

Esclusioni

Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- b) tarne, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere;
- c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni;
- d) demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;
- e) inquinamento o contaminazione;
- f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente;
- g) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
- h) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
- i) Perdita o danno causato da perdite idriche da:
 - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'**Abitazione** dell'Assicurato non è occupata, a meno che l'Assicurato mantenga l'**Abitazione** riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- j) piscine.
- k) Perdita o danno causato da cedimento, sollevamento del terreno o franamento:
 - a serbatoi domestici, piscine, terrazze, cortili, campi da tennis, passi carrai, marciapiedi, muri, cancelli, siepi e recinzioni,
- l) Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale;
- m) Congelamento di grondaie e tubature esterne;
- n) Costi per la rimozione di neve e ghiaccio
- o) Perdita o danno mentre l'Abitazione è in costruzione
- p) causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- q) causati da o dovuti a dolo di familiari od affini se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato, o di persone

- del cui operato essi debbano rispondere;
- r) causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni sono ricompresi se il Contraente e/o l'Assicurato agiscono giudizialmente contro gli autori diretti e/o verso chi abbia concorso ad agevolare il sinistro e sempreché egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi.
 - s) indiretti o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;

Verificatisi in occasione di:

1. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
2. frane, valanghe e slavine;
3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
4. inondazioni e alluvioni;
5. terremoti.

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** indicata nel **Modulo di Polizza**.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto **Rischi assicurati** e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nella scheda di polizza alla SEZIONE A – FABBRICATO.

La **Franchigia** indicata nel **Modulo di Polizza** per questa sezione non deve intendersi operante per le seguenti garanzie, salvo dove non venga specificatamente indicato il contrario.

L'applicabilità delle seguenti **Garanzie addizionali** è comunque subordinata alle **Esclusioni** relative alla presente SEZIONE A – FABBRICATO e a quelle di cui all'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Altre Strutture permanenti

Per ciascuna **Abitazione** assicurata si intendono comprese anche eventuali altre **Strutture permanenti** fino al concorrere della somma riportata nel **Modulo di Polizza** alla SEZIONE A – FABBRICATO. La **Base di valutazione** applicabile alla presente garanzia aggiuntiva è **Valore a nuovo**. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **Franchigia** indicata nel **Modulo di polizza** per la SEZIONE A – FABBRICATO.

Ricerca e riparazione guasti

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, indennizzabile ai sensi della presente polizza, gli **Assicuratori** risponderanno del costo di ricerca e di rimpiazzo di qualunque parte **dell'Abitazione** assicurata o di altra **Struttura permanente** danneggiata o demolita per riparare o sostituire gli impianti che hanno causato la fuoriuscita d'acqua. Questa garanzia viene prestata fino al concorrere della somma riportata nel **Modulo di Polizza** nella scheda di polizza alla SEZIONE A – FABBRICATO e Strutture Permanenti.

Guasti elettrici

In caso di danno, gli **Assicuratori** rispondono fino al limite previsto nel **Modulo di Polizza**, dei danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine e impianti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono sempre esclusi:

- i **danni a lampade elettriche, a valvole termoioniche, a tubi catodici, resistenze elettriche scoperte, ai fusibili;**
- i **danni dovuti ad usura o manomissione;**
- i **danni avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;**
- i **danni dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o fornitore.**

Sostituzione di serrature

Nell'eventualità di smarrimento o **Furto** delle chiavi dell' **Abitazione** assicurata, gli **Assicuratori** risponderanno del costo relativo alla sostituzione delle serrature fino ad un massimo di **€ 5.000,00** per ogni sinistro.

Spese di alloggio provvisorio

Gli **Assicuratori** si obbligano a indennizzare i costi per un alloggio provvisorio, legittimamente sostenuti dall'**Assicurato**, a seguito di sinistro indennizzabile sotto la seguente **Polizza**, durante il periodo in cui **Abitazione** assicurata risultasse inagibile. La presente garanzia è prestata per un massimo di due anni dalla data del sinistro e anche nel caso in cui il contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo.

Inoltre, gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare qualsiasi spesa di alloggio provvisorio per un massimo di 30 giorni nel caso in cui le autorità civili o militari facessero divieto di occupare l'**Abitazione** assicurata anche nel caso in cui il contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo. Tale divieto dovrà essere direttamente riconducibile ad un **Sinistro** che abbia colpito anche le aree limitrofe dell' **Abitazione** assicurata e che sia causato da un evento coperto dal presente contratto.

Perdita pigioni

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare i danni subiti dall'**Assicurato**, in veste di proprietario dell'**Abitazione** assicurata, in ragione della perdita delle pigioni a seguito di **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza** che abbia reso inagibile l'**Abitazione** assicurata. La presente garanzia è prestata entro il limite temporale minore tra quelli sottoelencati, anche nel caso in cui il presente contratto venisse a scadere e non fosse rinnovato durante tale periodo:

- 2 anni dalla data del sinistro
- Il tempo necessario per rendere agibile l'**Abitazione** assicurata o ricostruire l'**Abitazione** stessa.

Spese di demolizione e sgombero

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del **Sinistro** indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **15%** della somma riportata nel **Modulo di Polizza** alla SEZIONE A – FABBRICATO.

Onorari tecnici

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese di riprogettazione dell'**Abitazione** assicurata rimborsando all'**Assicurato** gli onorari dei tecnici, architetti e di altri professionisti la cui presenza è richiesta ai fini del ripristino o della ricostruzione dell'**Abitazione** fino alla concorrenza del **5 %** della somma riportata nel **Modulo di Polizza** alla SEZIONE A – FABBRICATO. Resta escluso qualsiasi compenso versato per stimare, periziare o studiare un qualsiasi **Sinistro** nell'ambito del presente contratto.

Perdita patrimoniale per fuoriuscita d'acqua

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare fino al limite di **€ 10.000,00** eventuali costi di fornitura d'acqua, debitamente conteggiata dal contatore, addebitata all' **Assicurato** dalla ditta fornitrice dell'utenza in conseguenza di una fuoriuscita all'interno di un sistema di riscaldamento o in qualsiasi altro sistema, impianto o rete fissa di erogazione idrica.

Terreno

Qualora in caso di sinistro coperto dalla presente polizza dovessero essere necessari dei lavori di scavo, rimpiazzo o messa in sicurezza/stabilizzazione del terreno di pertinenza dell'**Abitazione**, gli **Assicuratori** risponderanno dell'indennizzo fino alla concorrenza del **10%** della somma riportata nel Modulo di Polizza alla **SEZIONE A – FABBRICATO**.

Sezione B – Parchi e Giardini

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE B) PARCHI E GIARDINI

Questa sezione può essere selezionata solo qualora sia stata attivata anche la SEZIONE A – FABBRICATO all'interno del *Modulo di polizza* e sarà operante qualora siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di **Indennizzo** nello stesso *Modulo di Polizza*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare il valore di ripristino e/o di rimpiazzo dei singoli elementi vegetali con altri equivalenti per tipologia, qualità od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato, escluso il valore dell'area, fino alla concorrenza del limite massimo della somma dei valori indicati nel *Modulo di polizza* nelle SEZIONE B- PARCHI E GIARDINI.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, nella forma Valore Intero o Primo Rischio Assoluto, esclusivamente per danni direttamente e indirettamente causati da:

- **Incendio**
- Fulmini
- Collisioni o Impatti
- **Esplosione e scoppio**
- Atti vandalici
- Atti dolosi
- **Furto**
- Danni da franamento e smottamento
- Fenomeni atmosferici

Determinazione del danno

La base dell'**Indennizzo** per **Parchi e Giardini** equivale al costo di ripristino/rimpiazzo.

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** di € **2.000,00=**.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto **Rischi assicurati** e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nella scheda di polizza alla SEZIONE A – FABBRICATO.

Spese di riprogettazione

Gli Assicuratori indennizzeranno fino al 25% della somma riportata nel Modulo di Polizza alla SEZIONE B – PARCHI E GIARDINI le spese documentate di riprogettazione del parco e/o giardino. La garanzia è prestata senza applicazione di eventuale franchigia prevista.

Limite di indennizzo per singolo elemento vegetale

Il massimo risarcimento per rimozione o sostituzione di singolo elemento vegetale è pari a € **2.500,00=**

Sezione C – Elementi Architettonici di Pregio

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE C) ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Questa sezione può essere operante anche indipendentemente dall'attivazione della SEZIONE A – FABBRICATO qualora sia stata selezionata nel **Modulo di Polizza** e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nello stesso **Modulo di Polizza**.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati gli Elementi Architettonici di Pregio, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE C – ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel **Modulo di polizza**, nella forma **Primo Rischio Assoluto** e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

Si assicurano entro i limiti dei singoli valori indicati nel **Modulo di polizza**, gli affreschi e dipinti murali, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), bassorilievi inseriti o meno in elementi strutturali di immobili; inoltre, gli elementi architettonici quali: scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne marmoree, capitelli, balaustre, caminetti, inferriate, parapetti, cancelli e cancellate di ferro battuto, mosaici, porte e portali di legno intarsiato o di bronzo, soffittature a cassettoni, stucchi, carte da parati e tessuti antichi, vetrate artistiche.

- In caso di danno parziale verrà indennizzata la spesa necessaria per il **Restauro delle superfici ed Elementi architettonici di pregio**, utilizzando le tecniche più consone che garantiscano il mantenimento ed il recupero delle superfici oggetto del danno

In dette spese sono compresi i costi di ponteggi, analisi di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di **Restauro**. Gli **Assicuratori** non procederanno ad alcun **Indennizzo** se il **Restauro**, non avrà avuto inizio entro un anno dal momento del **Sinistro**.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- tarme, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti e animali nocivi in genere
- secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da incendi, dal gelo o da fuoriuscite d'acqua da serbatoi fissi, apparecchi e tubazioni;
- demolizione, alterazione, riparazione o qualsiasi opera simile sui fabbricati;
- inquinamento o contaminazione;
- qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente.
- Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi.
- Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria.
- Perdita o danno causato da perdite idriche da:
 - serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre l'**Abitazione** dell'assicurato **Non è occupata**, a meno che l'assicurato mantenga l'**Abitazione** riscaldata o a meno che l'assicurato spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale.
- agli oggetti d'arte ed agli elementi architettonici causati da o dovuti ad operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata a) da personale non specializzato, ovvero b) con

mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;

Sezione D – Contenuto Generico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE D) CONTENUTO GENERICO

La SEZIONE è operante qualora sia stata selezionata nel **Modulo di Polizza** e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di indennizzo nello stesso **Modulo di Polizza**.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati al Contenuto Generico, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Forma dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente SEZIONE D) CONTENUTO GENERICO è prestata entro i limiti della somma assicurata indicata nel **Modulo di polizza** nella forma **Primo Rischio Assoluto**, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno e modalità di indennizzo.

La base dell'**Indennizzo** per il contenuto equivale al **Valore a nuovo**.

Esclusioni

Le esclusioni che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) usura, deterioramento graduale, uso di materiali o componenti non idonei o difettosi, ruggine o ossidazione, normale assestamento, alterazione o restringimento, decomposizione;
- b) Tarme, parassiti, funghi, muffe, batteri, insetti ed animali nocivi in genere;
- c) secchezza o umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme, a meno che la perdita o il danno sia causato da tempesta, gelo, **Incendio** o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile;
- d) pulizia, riparazione, ristrutturazione, **Restauro** o qualsiasi procedimento simile;
- e) inquinamento o contaminazione;
- f) qualsiasi evento che accada gradualmente, compresi fumo e umidità ascendente;
- g) Esercizio continuativo di attività pericolose nei locali, difetti di fabbricazione o progettazione, oppure uso di materiali difettosi;
- h) Costi di manutenzione o sistemazione ordinaria;
- i) Vizi intrinseci od occulti, mancata manutenzione, difetti esistenti all'atto di stipula del presente contratto;
- j) Perdita o danno causato da perdite idriche da serbatoi d'acqua fissi, apparecchi e tubazioni mentre **l'Abitazione dell'Assicurato non è Occupata**, a meno che **l'Assicurato** mantenga **l'Abitazione** riscaldata o a meno che **l'Assicurato** spenga e scarichi i serbatoi d'acqua fissi, gli apparecchi e le tubazioni;
- k) Quad, motociclette o golf buggy durante l'uso;
- l) Barche a remi, natanti da deriva o tavole a vela durante l'uso;
- m) Perdita o danno a un oggetto trasportato, a meno che non sia adeguatamente imballato e protetto considerate la natura dell'oggetto e le modalità di trasporto;
- n) Beni personali dei visitatori e del personale domestico assicurati altrove;
- o) il **Deprezzamento**;
- p) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - a. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - b. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

- c. armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.

- q) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- r) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano **dall'Assicurato** stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'**Assicurato** nel corso delle sue funzioni, salvo per il limite e l'estensione territoriale indicati nel **Modulo di Polizza**;

Franchigia

Ogni **Indennizzo** relativo alla presente sezione verrà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, della **Franchigia** indicata nel **Modulo di Polizza**.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Le garanzie elencate di seguito completano il precedente punto **Rischi assicurati** e i relativi limiti di **Indennizzo** devono intendersi, fatta eccezione se specificato diversamente, in aggiunta alla somma indicata nel **Modulo di Polizza** alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICO.

L'applicabilità delle seguenti Garanzie Addizionali è comunque subordinata alle Esclusioni relative alla sezione D – CONTENUTO GENERICO e a quelle di cui all'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Limiti di indennizzo specifici

Gli importi indicati di seguito sono parte dell'importo assicurato per i **Contenuti**.

Il massimale liquidato per:

- articoli placcati in oro o argento è pari a un totale di **€ 6.500,00** per ogni e ciascun sinistro;
- **Articoli da Esterno** è pari a **€ 10.000,00** per ogni e ciascun sinistro, fatto salvo il caso in cui nella **Modulo di Polizza** sia indicato un importo superiore.

Beni personali di visitatori e personale domestico

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni ai beni personali appartenenti a visitatori e personale domestico dell'**Assicurato**, non residenti nell'**Abitazione**, verificatisi **nell'Abitazione** durante il **Periodo di assicurazione**. L'importo massimo liquidato corrisponde all'importo assicurato per il **Contenuto**, fatti salvi gli eventuali limiti specifici nel **Modulo di Polizza**.

Questa copertura non si applica a **Denaro** o **Carte di credito**.

Documenti personali e dati informatici

Gli **Assicuratori** liquideranno entro i limiti della somma assicurata indicata nel **Modulo di polizza** i costi sostenuti per:

- sostituzione o ricostituzione di documenti personali o titoli di proprietà;
- recupero dei **Dati elettronici personali** dell'assicurato dai suoi **Computer**;

a seguito dei danni coperti da questa sezione.

Tendoni noleggiati

Gli **Assicuratori** si impegnano ad indennizzare i danni verificatisi durante il Periodo di assicurazione a eventuali tendoni noleggiati temporaneamente **dall'Assicurato** che si trovano entro i limiti territoriali indicati nel **Modulo di Polizza**, a condizione che non siano assicurati altrove. Sono compresi eventuali impianti di illuminazione, riscaldamento e arredi associati al noleggio dei tendoni.

L'importo massimo totale che gli **Assicuratori** corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a **€ 10.000,00**.

Vivande refrigerate

Gli **Assicuratori** risponderanno dell'**Indennizzo** dei danni cagionati alle vivande refrigerate contenute in un congelatore e/o frigorifero presso l'**Abitazione** assicurata tra quelle indicate nel **Modulo di Polizza**, conseguenti a variazioni di temperatura accidentali, tranne il caso in cui tali variazioni siano riconducibili ad una decisione della Società fornitrice dell'energia elettrica, notificata in anticipo od a un'interruzione volontaria dell'erogazione per qualunque motivo.

L'importo massimo totale che gli Assicuratori corrisponderanno per ogni caso di perdita è pari a **€ 10.000,00**.

Spese di sgombero

Gli **Assicuratori** rispondono delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del **Sinistro** indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del **15%** della somma riportata nel **Modulo di Polizza** alla SEZIONE D – CONTENUTO GENERICICO

Sezione E – Oggetti d'arte e antiquariato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE E) OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nel **Modulo di polizza** e siano state indicate le somme assicurate e/o i limiti di indennizzo nello stesso **Modulo di Polizza**

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati agli Oggetti d'arte e antiquariato indicati nel Modulo di Polizza, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di polizza, a:

- a) Valore Intero
- b) Primo Rischio Assoluto, in deroga all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. Italiano

Determinazione del danno

La base di Indennizzo per Oggetti d'arte e antiquariato equivale a:

- Stima accettata per i beni singolarmente elencati e stimati; l'Assicuratore non sarà responsabile per i valori superiori a quelli concordati per singolo articolo.
- Valore dichiarato per i beni singolarmente elencati e non stimati; resta a carico dell'Assicurato l'onere di comprovare con la necessaria documentazione l'effettivo valore del bene assicurato.
- Valore di mercato per i beni non singolarmente elencati e non stimati, ovvero il valore commerciale di ogni singolo articolo nel momento immediatamente precedente il sinistro.

Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo, dalle spese di Restauro e da ogni eventuale Deprezzamento subito dal bene assicurato se quantificato. Resta convenuto che l'ammontare del danno non potrà mai superare l'importo assicurato per singolo bene.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono esclusi perdite o danni causati o risultanti da:

- a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- b) Tarme, parassiti, batteri, funghi, insetti, roditori ed animali nocivi in genere;

- c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo, **Incendio** o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile quale anche la rottura degli impianti atti a mantenere costante la temperatura;
- d) Operazioni di **Restauro**, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili;
- e) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- f) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- g) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- h) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- i) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- j) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettronici dovuti a usura;
- k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali;
- l) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di transito e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Oggetti d'arte e antiquariato

Nel caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto:

gli **Assicuratori** corrisponderanno un importo massimo di *max* € 150.000,00= per singolo oggetto.

Oggetti formanti un paio o una serie

Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiara solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'**Indennizzo** dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie.

Opere presso laboratori di Restauro e cornici

La garanzia si intende estesa, previa comunicazione scritta al **Broker** e senza premio addizionale, alla giacenza di **Oggetti d'arte e antiquariato** assicurati presso **laboratori di Restauro, cornici e simili**, fino ad un massimo di € 250.000,00= a condizione che presso i suddetti locali sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione e sempre previa comunicazione scritta al **Broker** e senza premio addizionale, la garanzia si intende altresì estesa ai trasporti da/per detti locali sul **territorio italiano**, a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli **Assicuratori** in tal caso rinunceranno ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- Da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.

Opere presso terzi in occasione di mostre ed esposizioni temporanee

La garanzia si intende estesa, previa comunicazione scritta al **Broker** e senza premio addizionale, alla giacenza, , di opere d'arte assicurate presso terzi in occasione di mostre temporanee, fino ad un massimo di € 250.000,00= a condizione che

presso i locali espositivi sia attivo impianto d'allarme ed antintrusione collegato ad un Istituto di Vigilanza privato o Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione e sempre previa comunicazione scritta al Broker con almeno 48 ore di anticipo e senza premio addizionale, la garanzia può essere estesa ad includere i trasporti da/per i locali espositivi, a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli **Assicuratori** in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

oppure

- da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.

Trasporti effettuati all'interno delle ubicazioni elencate nel Modulo di polizza

A deroga di quanto previsto al punto l) delle Esclusioni riferite alla presente sezione, la garanzia si intende automaticamente estesa a movimentazioni e trasferimenti fino ad un massimo di **Euro 150.000,00** per singola movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate indicate nel **Modulo di polizza** ed effettuate dal Contraente/Assicurato o da personale del Contraente/Assicurato con mezzi propri, senza previa comunicazione al **Broker**, alle seguenti condizioni:

- Da professionista specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli **Assicuratori** in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

Oppure

- Da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
 - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
 - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti.

Nuove acquisizioni e/o rivalutazioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **15%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE E – OGGETTI D'ARTE E ANTIQUARIATO del Modulo di Polizza, a condizione:

- che gli **Assicuratori** siano avvisati entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;
- che l'Assicurato faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a pro-rata. Gli **Assicuratori** si riservano il diritto di richiedere un pagamento immediato o a conguaglio a fine esercizio.

La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nel **Modulo di Polizza**.

Sezione F – Preziosi, effetti personali e guardaroba

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE F) PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nel *Modulo di Polizza* e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di risarcimento nello stesso *Modulo di Polizza*.

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti anche consequenziali causati a Preziosi, effetti personali e guardaroba, verificatisi durante il Periodo di assicurazione, fino agli importi indicati alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA del Modulo di Polizza, a condizione che la perdita o il danno non sia escluso in questa sezione o nell'art.1 Esclusioni delle Condizioni Generali.

Forma dell'assicurazione dei Preziosi

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di polizza, a :

- a) Valore Intero
- e/o
- b) Primo Rischio Assoluto, in deroga all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. italiano

Forma dell'assicurazione degli Effetti Personali e del Guardaroba

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, entro i limiti della somma assicurata indicata nel *Modulo di polizza*, nella forma **Primo Rischio Assoluto** senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile Italiano.

Determinazione del danno

La base di Indennizzo per Preziosi e antiquariato equivale a:

- Stima accettata per i beni singolarmente elencati e stimati; l'Assicuratore non sarà responsabile per i valori superiori a quelli concordati per singolo articolo.
- Valore dichiarato per i beni singolarmente elencati e non stimati; resta a carico dell'Assicurato l'onere di comprovare con la necessaria documentazione l'effettivo valore del bene assicurato.
- Valore di mercato per i beni non singolarmente elencati e non stimati, ovvero il valore commerciale di ogni singolo articolo nel momento immediatamente precedente il sinistro.

Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo, dalle spese di Restauro e da ogni eventuale Deprezzamento subito dal bene assicurato se quantificato. Resta convenuto che l'ammontare del danno non potrà mai superare l'importo assicurato per singolo bene.

Esclusioni

Le esclusioni supplementari che seguono si applicano all'intera sezione corrente.

Sono escluse perdite o danni causati o risultanti da:

- a) Usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento;
- b) Tarme, parassiti, batteri, insetti ed animali nocivi in genere;
- c) Aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano non siano causati da tempesta, gelo, **Incendio** o altro avvenimento improvviso ed imprevedibile
- d) Operazioni di **Restauro**, rifinitura, riparazione, rimessa a nuovo, incorniciatura, o processi simili
- e) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti da:
- f) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- g) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- h) Armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- i) Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- j) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- k) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
- l) Perdite e/o i danni ai **Preziosi ed Effetti personali** lasciati incustoditi nel mondo intero in luoghi quali casa, ufficio, camera di albergo o motel, salvo quando riposti in cassaforte o in presenza della opzione "Fuori cassaforte in casa" sul **Modulo di Polizza**
- m) Perdite e/o i danni ai beni assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue mansioni, e secondo il limite e l'estensione territoriale indicati nel **Modulo di polizza**.

LIMITI DI INDENNIZZO E GARANZIE ADDIZIONALI SEMPRE OPERANTI

Preziosi

- Se la Forma dell'Assicurazione è Primo Rischio Assoluto, si precisa che gli Assicuratori non corrisponderanno un importo massimo di **€ 25.000,00** per singolo oggetto;
- Sono esclusi perdite e danni causati da e/o dovuti a ammanchi, misteriose sparizioni e smarrimenti di ogni genere, nonché furti con destrezza, salvo quelli commessi su **Preziosi** trasportati, indossati o portati a mano dall'Assicurato, qualora sia prevista la relativa estensione nel **Modulo di Polizza**.

Effetti personali

Gli **Assicuratori** corrisponderanno un **Indennizzo** fino al massimo di **€ 5.000,00** per ogni e ciascun sinistro.

Guardaroba

Gli **Assicuratori** corrisponderanno un **Indennizzo** fino al massimo di **€ 15.000,00=** per ogni e ciascun sinistro.

Oggetti formanti un paio o una serie - Limiti di risarcimento

Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiara solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'**Indennizzo** dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie.

Nuove acquisizioni, inclusioni, esclusioni

Nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al **10%** della Somma Assicurata di cui alla SEZIONE F - PREZIOSI, EFFETTI PERSONALI E GUARDAROBA del Modulo di Polizza, a condizione:

- che gli **Assicuratori** siano avvisata entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;

- che l'**Assicurato** faccia pervenire le stime o la lista dettagliata (descrizione e valutazione per ogni singolo ente) degli enti acquisiti o rivalutati;
- pagamento di premio addizionale calcolato a prorata. Gli **Assicuratori** si riservano il diritto di richiedere un pagamento immediato o conguaglio a fine esercizio.

La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno delle ubicazioni indicate nel [Modulo di Polizza](#).

Sezione G – RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE G – RESPONSABILITA' CIVILE

La sezione è operante qualora sia stata selezionata nel [Modulo di Polizza](#) e siano state indicate le somme assicurate e/o limiti di risarcimento nello stesso [Modulo di Polizza](#).

Rischi Assicurati

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita privata e che si verifichino nel corso del periodo di Assicurazione.

L'Assicurazione nei limiti del massimale assicurato vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- a) al Contraente ed alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- b) ai familiari del Contraente, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione del Contraente, da fatto loro proprio;
- c) a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza.

L'assicurazione vale a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i danni che si verifichino in relazione a:

- 1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio italiano**, costituenti dimora abituale, saltuaria anche se non indicata nell'Allegato 1, e/o temporanea del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- 2) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante) site nel territorio italiano, da parte dei figli studenti;
- 3) **lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia**, nonché la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola, conformemente agli obblighi previsti dalla Legge per l'esecuzione degli stessi;
- 4) **caduta di antenne televisive**, radio e per ricetrasmittenti;
- 5) **danni da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna**;
- 6) **attività domestiche**, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
- 7) **scoppio**, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
- 8) **intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande preparati e somministrati dall'Assicurato**;

- 9) **scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;**
- 10) **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi** a pedalata assistita, aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada, anche da parte degli addetti ai servizi domestici;
- 11) **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici** - anche se occasionali ed anche se non in regola - baby sitter nonché "ragazze alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. L'Assicuratore copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;
- 12) **responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato**, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 13) **responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;**
- 14) **proprietà, possesso, detenzione e/o uso di animali domestici e da cortile**, nonché cavalli e di altri animali da sella anche se temporaneamente affidati a Terzi; la responsabilità si intende altresì estesa agli animali esotici o pericolosi purché vengano rispettate le disposizioni emanate dalle autorità in relazione alla detenzione di tali animali.
- 15) **attività sportive** e del tempo libero ovunque esercitate;
- 16) **proprietà ed uso di imbarcazioni a vela** od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché windsurf;
- 17) **proprietà e/o conduzione di impianti ed attrezzature sportive** ad uso privato quali ad esempio piscine, campi da tennis o da gioco purché pertinenti le dimore del Contraente;
- 18) **proprietà, detenzione legittima ed uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
- 19) **pratica di hobby quali modellismo**, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici;
- 20) **pratica di campeggio** ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
- 21) **partecipazione a gare e corse** che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 16);
- 22) **attività diverse ovvero:** partecipazione del Contraente e/o del coniuge, quali genitori, alle attività scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- 23) **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi** a seguito di incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, con il limite massimo per anno e per sinistro indicato nella Scheda di polizza - Allegato 1; Tale estensione si intende prestata in eccesso ad eventuali analoghe coperture assicurative prestate su polizza incendio in corso con gli Assicurati;
- 24) **danni provocati a terzi**, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori ed a loro insaputa, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso.

Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori lavoro - (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile degli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti ed ai lavoratori parasubordinati, di cui al D. Lgs. n. 38/2000, addetti ai servizi domestici.

La garanzia si intende valida sia per i danni eccedenti le indennità di legge sia le azioni di regresso esperite dall'INPS e dagli altri enti previdenziali incaricati.

La presente estensione viene prestata fino alla concorrenza complessiva del massimale e con la franchigia per persona infortunata indicati nel Modulo di polizza.

Art. 3.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, il convivente "more uxorio", i figli, i genitori degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;**
- **tutti coloro la cui responsabilità è già coperta dalla presente assicurazione**
- **le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 11 dell'art. 3.1**

Art. 3.4 Estensione territoriale

La **garanzia RCT** vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.

La **garanzia RCO** vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 3.5 Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- 1) subiti da tutti coloro la cui responsabilità è già coperta da altra assicurazione;
- 2) subiti dal coniuge, e/o dal convivente more-uxorio, da figli e genitori e dalle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;
- 3) subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilito ai punti 11) dell'art.3.1;
- 4) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 11) e 12) dell'art. 3.1;
- 5) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
- 6) alle cose ed animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- 7) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 20) e 23) dell'art.3.1;
- 8) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 16), 21) e 24) dell'art.3.1;
- 9) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 10) dalla proprietà ed uso di esplosivi;
- 11) derivanti dall'attività venatoria;
- 12) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guidoslitta, sport aerei o attività aeree in genere;
- 13) di cui ai punto 24) dell'art.3.1 in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge n.990 del 14.12.1969 e successive modificazioni su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati;
- 14) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6;
- 15) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate;
- 16) causati dall'uso di droni;
- 17) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di maneggi.

Art. 3.6 Danni all'ambiente

Sono esclusi i danni non accidentali di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La garanzia è prestata nei limiti indicati nel [Modulo di polizza](#).

S'intendono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare e/o limitare le conseguenze del sinistro entro il limite e con la franchigia indicati nel [Modulo di polizza](#).

Art. 3.7 Abitazioni Locate a Terzi (condizione operante quando l'assicurazione è riferita ad abitazione locata a terzi - espressamente indicate in polizza)

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- **al Contraente** nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio di fabbricati, i parchi e giardini, (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- **al Locatario**, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.

Inoltre, a deroga di quanto previsto dall'Art. 3.1 punto 1) delle Condizioni Generali di Responsabilità civile, il contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono

considerati terzi tra loro ed inoltre, l'Assicuratore rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di **rivalsa, previsto dall'Art. 1916** del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

Art. 3.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Assicuratore assume, fino all'ultimo grado di giudizio la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico dell'Assicuratore soltanto se da lui preventivamente autorizzate.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 2 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui **all'art.3 Obblighi in caso di sinistro;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Art. 3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

- f) dietro ragionevole richiesta dell'Assicuratore, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni perduti o danneggiati ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sia in grado di fornire;
- g) cooperare nell'indagine e/o nella definizione del danno e dietro specifica richiesta dell'Assicuratore, dovrà accettare di sottoporsi a interrogatorio, sotto giuramento, da parte di una qualsiasi persona da loro incaricata.
- h) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro;
- i) attendere autorizzazione scritta da parte Nostra per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei beni oggetto del sinistro;
- l) in caso di garanzia prestata a valore dichiarato, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei beni persi o danneggiati;

Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione/restauro l'Assicuratore corrisponde:

il costo della riparazione/restauro più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore/restauratore col limite massimo della differenza tra il valore che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, **ed il deprezzamento se quantificato.**

Per quanto concerne la sez. D Contenuto:

La base dell'indennizzo per il contenuto equivale al Valore a nuovo.

Tuttavia, per quei beni resi obsoleti o inutilizzabili per l'impiego cui erano inizialmente adibiti, a causa delle condizioni in cui versavano prima del sinistro, l'Assicuratore risponderà dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata di cui all'Allegato 1 sulla base del valore commerciale.

Per valore commerciale si intende l'ammontare minore scelto tra quelli sottostanti:

- costo di rimpiazzo, detratto il deprezzamento;

- costo di riparazione.

Art. 6 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascun bene relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte dei beni, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla l'Assicuratore né in tutto né in parte i beni residuati o salvati dal sinistro.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. **Esclusioni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; causati da o dovuti a dolo di familiari od affini se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato, o di persone del cui operato essi debbano rispondere; causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.**

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore dell'Assicuratore, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stesso di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 9 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore. Tali oggetti sono di proprietà all'Assicuratore qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. L'Assicuratore può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo all'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Clausola di esclusione di attacchi cibernetici

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente

assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non sono tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b) funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti. Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangono invariati.

Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono prevalgono sulle Condizioni Generali e, in caso di discordanza, su tutte le altre Condizioni della presente Polizza.

Onere della prova - Onus Probandi

Indipendentemente da qualsiasi patto diverso, si precisa e conviene che i valori dei beni qui assicurati non sono stati concordati dalle parti, e che in caso di sinistro l'onere di provare il valore e l'esistenza dei beni colpiti dal sinistro rimarrà in capo all'Assicurato.

Pertanto è condizione essenziale che, prima che un qualsiasi sinistro possa essere liquidato a favore dell'Assicurato, quest'ultimo presenti all'Assicuratore soddisfacente prova del valore e della proprietà dei beni assicurati, e l'Assicuratore stesso dovrà accettare tale prova.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle **Condizioni Generali di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni

- **Condizioni particolari:** Art. 2 Esclusioni; Art. 3 Condizioni essenziali;
- **Norme in caso di sinistro:** Art. 5 Procedura per la valutazione del danno; Art. 6 Mandato dei periti; Art. 7 Obblighi in caso di sinistro; Art. 8 Esagerazione dolosa del danno; Art. 10 Assicurazione parziale Art. 11 limite massimo di indennizzo
- **Esclusioni aggiuntive:** Art 14 Clausola di esclusione di attacchi cibernetici; Art. 15 Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; Art. 16 Esclusioni dell'amianto e delle muffe tossiche;
Art. 17 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.